

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 56-3946

Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7 - Disposizioni in materia di protezione civile - Approvazione dello schema di convenzione con il "Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte" per attività di cooperazione in materia di protezione civile.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

con decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59" all'art. 108 comma 7 è conferita alle Regioni la funzione relativa agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";

la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;

la Regione Piemonte con la l.r. 29 agosto 1994 n. 38 e s.m.i., cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato - sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea - e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa dei cittadini;

nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;

la Regione Piemonte con la legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile;

la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, tra i quali le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;

con successivo DPGR 18 ottobre 2004, n. 9/R è approvato il Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;

per rendere il volontariato parte integrante delle attività di protezione civile é necessario incanalare le risorse umane e materiali, poste a disposizione del volontariato, in un giusto quadro di coordinamento e di valorizzazione delle stesse e che tale percorso è stato normato con la DGR n. 38-2389 del 5 marzo 2001 con l'istituzione dell'apposita sezione del Registro del volontariato "organismi di collegamento e coordinamento" nella quale sono stati inseriti i "Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile", e nella sezione regionale del registro il "Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte";

considerato che:

al fine di addivenire ad una organizzazione più efficiente ed efficace del volontariato di protezione civile piemontese, in data 28 marzo 2011 i legali rappresentanti degli otto coordinamenti provinciali hanno costituito il "Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte", registrato a Torino il 18/04/2011 al n. 7877, quale espressione univoca dei coordinamenti provinciali del volontariato piemontese, delegando ad esso, - art. 6 dello Statuto -, la propria rappresentatività a livello regionale;

con determinazione n° 2471 del 28/09/2011 si è disposta l'iscrizione nel Registro regionale del volontariato – sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" del Coordinamento regionale di protezione civile del Piemonte secondo quanto disposto dalla D.G.R. 38-2389 del 5/3/2001, "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione dell'articolazione delle sezioni del registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

la legge regionale del 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i. all'art. 9 (convenzioni) prevede che la Regione, gli enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno;

ritenuto di stipulare un' unica convenzione con il neo costituito Coordinamento regionale, in forza del ruolo di espressione univoca dei Coordinamenti provinciali del volontariato piemontese, al fine di garantire una maggiore semplificazione amministrativa, efficacia nella gestione delle attività di protezione civile e migliore coordinamento operativo sia in situazione ordinaria che durante le emergenze in sostituzione delle vigenti convenzioni con gli otto Coordinamenti provinciali;

dato atto che:

al fine di non interrompere il rapporto di collaborazione con il volontariato di protezione civile, soprattutto in previsione della gestione di situazioni di emergenza, in data 1° ottobre 2011 è stata sottoscritta la convenzione rep. n. 16406 del 03/10/2011, con validità di un anno, che rinnova i rapporti di cooperazione in materia di protezione civile con gli otto Coordinamenti provinciali del volontariato in attesa della stipulazione di una nuova ed unica convenzione con il Coordinamento regionale;

unificando i contenuti delle singole convenzioni provinciali adattati alla nuova situazione, si è provveduto a stendere lo schema tipo della convenzione con il Coordinamento regionale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto per quanto sopra esposto di approvare lo schema della convenzione con il Coordinamento regionale per poterlo sottoscrivere successivamente al riconoscimento della sua operatività, stabilita in data 28 marzo 2012;

dato atto che agli oneri per l'attuazione della convenzione in oggetto si farà fronte, fino al 30 settembre 2012, con le somme già rese disponibili nella dotazione dell'UPB 14141 del bilancio 2011, (cap. 186201) per le convenzioni stipulate con i Coordinamenti provinciali aderenti al Coordinamento regionale e per il periodo successivo e le successive annualità si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPB 14141 del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, dando altresì atto che trattasi di oneri per interventi collegati alla tutela dell'incolumità pubblica;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di dare atto della costituzione del "Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte" (registrato a Torino il 18/04/2011 al n. 7877, iscritto nel Registro regionale del volontariato – sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" ed operativo ai sensi della L.r. 29 agosto 1994 n. 38 a far data dal 28 marzo 2012), quale espressione univoca dei Coordinamenti provinciali del volontariato piemontese di protezione civile, cui è delegata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, la propria rappresentatività a livello regionale;

di regolamentare conseguentemente, con un'unica convenzione con il suddetto Coordinamento regionale, i rapporti attualmente in vigore con gli otto Coordinamenti provinciali piemontesi al fine di garantire una maggiore semplificazione amministrativa, efficacia nella gestione delle attività di protezione civile e migliore coordinamento operativo sia in situazione ordinaria che durante le emergenze;

di approvare lo schema di convenzione con il Coordinamento regionale dei volontari di protezione civile del Piemonte per attività di cooperazione in materia di protezione civile, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare l'Assessore alla Protezione civile alla sottoscrizione della stessa;

di disporre che la convenzione con i Coordinamenti provinciali rep. n. 16406 del 03/10/2011 perderà efficacia dal momento dell'entrata in vigore della nuova convenzione;

di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla variazione a favore del Coordinamento regionale degli impegni già assunti con i Coordinamenti provinciali;

di stabilire che agli oneri per l'attuazione della convenzione in oggetto si farà fronte, fino al 30 settembre 2012, con le somme già rese disponibili nella dotazione dell'UPB 14141 del bilancio 2011, (cap. 186201) per le convenzioni stipulate con i Coordinamenti provinciali aderenti al Coordinamento regionale; per il periodo successivo e le successive annualità si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPB 14141 del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art 5 della L. R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Fra

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata dall'Assessore pro tempore Roberto RAVELLO, autorizzato alla stipula della presente convenzione con D.G.R. n. _____ del _____

e

il COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE (omissis), con sede legale in Torino, C.so Marche,79 iscritto nel registro regionale del volontariato con D.D. n. 2471 del 28/09/2011, rappresentato da Roberto BERTONE, (omissis) in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso.

Premesso che:

- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato - sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea - e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa dei cittadini;
- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con successivo D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 9/R è stato approvato il regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- la ragione fondante dei Coordinamenti è di aggregare e coordinare il volontariato di protezione civile presente sul territorio provinciale per meglio rispondere alle esigenze operative in caso di calamità e che tale attività deve svolgersi in stretta connessione con gli enti pubblici preposti;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;
- per le ragioni sopra espresse in data 1° ottobre 2011 è stata sottoscritta la convenzione rep. n. 16406 del 03/10/2011 che rinnova i rapporti di collaborazione con gli otto Coordinamenti provinciali del volontariato, in materia di protezione civile;
- al fine di addivenire ad una organizzazione più efficiente ed efficace del volontariato di protezione civile piemontese, in data 28 marzo 2011 i legali rappresentanti degli otto Coordinamenti provinciali hanno costituito il "Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte", registrato a Torino il 18/04/2011 al n. 7877, quale espressione univoca dei Coordinamenti provinciali del volontariato piemontese, delegando ad esso, - art. 6 dello Statuto -, la propria rappresentatività a livello regionale;
- il rapporto convenzionale con il Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte introduce elementi significativi di semplificazione amministrativa, quindi efficacia nella gestione delle attività di protezione civile che si traduce in un migliore coordinamento operativo sia in situazione ordinaria che durante le emergenze;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti fra la REGIONE PIEMONTE e il COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE, di seguito chiamato "Coordinamento regionale", quale espressione univoca dei Coordinamenti provinciali del volontariato piemontese per quanto concerne l'attività di protezione civile di competenza regionale, ivi comprese le attività di preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza.

2. Le attività in situazioni di ordinaria gestione che prevedono la partecipazione del Coordinamento regionale sono:

- a) la prevenzione non strutturale e la difesa attiva del territorio, in collaborazione con le amministrazioni locali;
- b) il monitoraggio ed il presidio del territorio, in relazione ai rischi idraulici ed idrogeologici;
- c) la promozione dell'aggiornamento, nel campo della protezione civile, degli aderenti ai Coordinamenti mediante corsi di formazione specifici;

- d) la collaborazione e la partecipazione di volontari, su richiesta della Regione, a specifici studi per l'individuazione delle zone di maggiore vulnerabilità cui dare priorità per iniziative di sensibilizzazione della popolazione e l'attuazione di interventi preventivi, nonché la partecipazione a ricerche e progetti inerenti alla protezione civile e a gruppi di lavoro tematici;
- e) la collaborazione e la partecipazione dei Coordinamenti provinciali all'individuazione dei criteri tecnico – organizzativi e gestionali dei moduli provinciali della Colonna mobile regionale;
- f) l'organizzazione di esercitazioni e le attività preventive per temi di rischio, precedentemente concordate con la struttura competente in materia di protezione civile della Regione Piemonte.

3. Le attività del Coordinamento regionale in situazioni di emergenza consistono:

- a) nel supporto tecnico-operativo di personale volontario, anche specializzato nelle varie tipologie di rischio, per l'intera durata dell'emergenza e reperibile per l'intero anno, nonché nella disponibilità dei mezzi e attrezzature indicati in un elenco, aggiornato annualmente e allegato agli accordi tecnici di cui al comma 4;
- b) nella movimentazione, in collaborazione con le province, dei moduli provinciali che compongono la Colonna mobile regionale;
- c) nel supporto ad altre attività di protezione civile, di livello regionale, nazionale o internazionale che comportano l'intervento della Regione Piemonte.

4. Il supporto del Coordinamento regionale alla gestione dei presidi regionali di protezione civile, per il tramite dei rispettivi Coordinamenti provinciali, è relativo ai presidi territoriali di 1° livello di:

- a) ALESSANDRIA – Fraz. San Michele, via Remotti 67;
- b) FOSSANO (CN) – Via Mondovì, 19;
- c) VERBANIA – Via dell'Industria, 19/B;
- d) VERCELLI – Via Borasio, 6.

Per la gestione dei predetti presidi, entro i tre mesi successivi alla scadenza delle specifiche convenzioni attualmente in vigore con i Coordinamenti provinciali, saranno sottoscritti appositi accordi tecnici tra la Regione Piemonte e il Coordinamento Regionale.

Con le medesime modalità possono essere inseriti annualmente in gestione eventuali presidi regionali relativi alle rimanenti province piemontesi.

ART. 2 COMPITI DEL COORDINAMENTO REGIONALE

1. Il Coordinamento Regionale si impegna a:

- a) operare in modo congiunto attraverso i Coordinamenti provinciali e in sinergia con le istituzioni locali di riferimento per assicurare alla Regione Piemonte una forza di pronto impiego per gli interventi di protezione civile a carattere locale e regionale;
- b) operare per le emergenze sul piano nazionale, in funzione delle richieste pervenute, secondo l'articolazione dei moduli della Colonna mobile regionale;

- c) assicurare alla Regione Piemonte la disponibilità mensile di un Coordinamento provinciale di riferimento per soddisfare le esigenze relative a emergenze improvvise di lieve entità, sul territorio di una o più entità territoriali o in Regione;
- d) assicurare il supporto e il coordinamento operativo di tutte le altre organizzazioni di volontariato eventualmente chiamate ad intervenire sul territorio interessato a seguito di specifica richiesta;
- e) intervenire in collaborazione con il Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte secondo le modalità previste dai regolamenti attuativi della L.R. 7/2003.

2. Il Coordinamento regionale, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:

- a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature date in gestione dalla Regione e quelle proprie del Coordinamento regionale, per garantirne l'immediato impiego;
- b) in caso di emergenza, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle attività e impegni assunti, la presenza di un idoneo numero di volontari per affrontare le necessità delle prime 24 ore, assicurandone la turnazione operativa e ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell'emergenza, garantendo la possibilità di partenza di una task force di primo impiego con il personale del coordinamento di turno;
- c) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008, la presenza di un numero idoneo di volontari necessario a movimentare, nel termine massimo di 6 ore, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze;
- d) in caso di esercitazioni regionali, nazionali ed internazionali la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore.

3. Per le attività sopra indicate, sono fornite al settore regionale competente in materia di protezione civile, entro la data di attivazione della presente convenzione, le generalità dei volontari reperibili ed il numero dei cellulari a disposizione.

4. Al fine di permettere un costante aggiornamento del data – base regionale riguardante il censimento dei mezzi e delle attrezzature presenti su territorio, il Coordinamento si impegna altresì a fornire i dati circa le dotazioni di mezzi e attrezzature in suo possesso, nonché quelli a disposizione per il tramite delle associazioni e dei gruppi comunali/intercomunali che lo compongono.

5. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale del Coordinamento Regionale o suo delegato.

ART. 3 FORMAZIONE

1. Il Coordinamento regionale garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e dell'adeguato abbigliamento, necessari per svolgere in sicurezza i compiti richiesti, in sintonia con le disposizioni emanate dalle norme di legge regionali e nazionali.

2. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione ed esercitazioni.

Il Coordinamento regionale assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 4 ASSICURAZIONE

1. Il Coordinamento regionale garantisce, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, art. 4, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere.

ART. 5 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

1. Il Coordinamento regionale, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi di lavoro individuati nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3.

2. L'acquisizione di nuove strutture e attrezzature specifiche preventivamente concordate in appositi progetti, può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive alla presente convenzione.

3. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora se ne ravvisi la necessità.

ART. 6 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Per lo svolgimento del programma di lavoro definito dalla presente convenzione si farà fronte fino al 30 settembre 2012 con le somme già rese disponibili nell'ambito delle convenzioni stipulate con i Coordinamenti provinciali aderenti al Coordinamento regionale. Per il periodo successivo e le successive annualità, il contributo sarà assegnato nella misura consentita dalle disponibilità di bilancio.
2. L'importo annualmente previsto a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese dirette di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese indirette d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio. Nella determinazione dell'ammontare complessivo del contributo si tiene inoltre conto delle necessità relative alla gestione dei presidi regionali di protezione civile di cui all'art. 1, comma 4.
3. La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando una somma pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione e successivamente all'inizio di ciascuna annualità, salvo indisponibilità di cassa; il rimanente 20% a saldo del contributo viene liquidato, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione annuale.
4. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza semestrale, deve tassativamente avvenire entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione dell'anticipazione del contributo, pena la non erogazione del saldo e la restituzione di quanto non rendicontato.
5. A decorrere dall'annualità 2013 il contributo viene erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Le voci di spesa dirette e indirette rendicontabili sono le seguenti :

1.1. *Spese di vitto e alloggio*

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 40,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 20,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 100,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. *Spese di viaggio*

La voce "spese di viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) l'uso di automezzi inseriti nella Colonna mobile regionale;
- b) l'uso in via eccezionale di automezzo proprio, preventivamente autorizzato dal Coordinamento regionale, a seguito di richiesta di intervento urgente da parte della Regione Piemonte, per un corrispettivo pari al tariffario regionale in vigore al momento della liquidazione per ogni km percorso;
- c) l'utilizzo di mezzo pubblico;
- d) i pedaggi autostradali.

Ai fini della rendicontazione è richiesta la presentazione di:

- carta carburante, scontrini fiscali o altra documentazione contabilmente rilevante, nel caso di uso di automezzi inseriti nella Colonna mobile regionale;
- prospetto riepilogativo del responsabile del Coordinamento regionale del viaggio eventualmente effettuato con mezzo proprio dal quale risultino i chilometri di percorrenza realmente effettuati, la data, il luogo ed il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione;
- titolo di viaggio convalidato unito a specifica dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
- scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Il Coordinamento Regionale si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1.3. *Mezzi, materiali e attrezzature*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Coordinamento regionale inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Sono inoltre ammissibili le spese necessarie per il funzionamento delle cucine da campo, quali viveri, bevande e utensili da cucina.

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 4, nella misura pari alla differenza tra il premio della polizza regionale e quello stipulato dalla singole associazioni;
- b) le spese per le assicurazioni dei mezzi di proprietà del Coordinamento Regionale e dei singoli Coordinamenti provinciali afferenti, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile e indicati nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

1.5 *Spese generali*

Sono "spese generali" quelle riferibili a:

- a) spese per acquisto cellulari dedicati alla reperibilità 24 ore su 24 e per il loro utilizzo, dietro presentazione di fatture;
- b) spese per il funzionamento della segreteria del Coordinamento, ivi compresi i costi bancari, postali, per eventuale personale assunto e spese sostenute per la corretta tenuta dei libri contabili e la formazione del bilancio, nonché spese per la certificazione di bilancio da parte di appositi enti certificatori;
- c) eventuali ulteriori spese (acquisto materiale e attrezzature, libri e riviste, segreteria, rappresentanza, corsi di aggiornamento, collegamenti informatici, esercitazioni ecc...) ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali o previste in convenzione;
- d) i corsi per il conseguimento di patenti per la guida di automezzi utilizzati per scopi di protezione civile nonché per il conseguimento di apposite abilitazione per l'utilizzo di particolari macchine operatrici e attrezzature varie.

Le spese indicate sono rendicontabili con la presentazione delle relative fatture o scontrini fiscali.

2. Le eventuali altre spese non previste dalla presente convenzione sono escluse dalla possibilità di rendicontazione.

3. La documentazione giustificativa delle spese è presentata dal Coordinamento alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture elencate o delle altre pezze giustificative della spesa.

4. Il Coordinamento regionale, secondo la propria disponibilità, concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

ART. 8 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data della sottoscrizione. ed è prorogabile di anno in anno, previo accordo tra le parti.

2. Il Coordinamento regionale si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Coordinamento regionale ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e sulla validità della presente convenzione.

4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 10

NORME FINALI

2. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, li

PER LA REGIONE PIEMONTE
L' Assessore pro-tempore alla Protezione Civile

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore
